



per l'annullamento

a) del decreto del Direttore della Sezione bacino idrografico Brenta - Bacchiglione n. 290 del 19 maggio 2014, di concessione trentennale alla ditta Crestani della derivazione d'acqua a uso idroelettrico sulla sponda sinistra del fiume Brenta, in località Pian dei Zocchi del Comune di San Nazario, per moduli medi 140 e massimi 160, per produrre sul salto di mt. 5,94 la potenza nominale media di 815 Kw;

b) della delibera della Giunta regionale n. 2834 del 29 settembre 2009, nella parte in cui individua limiti dimensionali degli impianti idroelettrici il cui rispetto, a prescindere dalle altre caratteristiche degli impianti medesimi, rende non necessario l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale;

c) dei pareri della Commissione tecnica regionale decentrata ll. pp. di Vicenza n. 228/2013 e n. 91/2014 e di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o connesso.

In fatto

1.1. I luoghi interessati dalla concessione di derivazione impugnata sono di enorme importanza sotto il profilo naturalistico-ambientale, comprendendo anche siti di tutela con habitat e specie di interesse prioritario.

L'ambito è inoltre caratterizzato da un equilibrio idrogeologico assai precario che può essere conservato soltanto garantendo l'apporto di grandi quantitativi d'acqua, e ciò in ragione della natura particolarmente ghiaiosa dei terreni e della loro elevata permeabilità.

La concessione di derivazione impugnata, depauperando il corso d'acqua per lo sfruttamento idroelettrico (a fini privati) del fiume Brenta, infrange questo fragile equilibrio sconvolgendo l'intero contesto; e, in

questo stravolgimento, rimangono pregiudicate le attività delle odierne ricorrenti che operano nel settore delle discipline sportive e fluviali come si passa a dimostrare.

1.2. La ricorrente Associazione sportiva dilettantistica Bacino Acque Fiume Brenta è concessionaria, in forza della delibera del Consiglio provinciale n. 103 del 24 novembre 2009, della gestione delle attività di pesca sportiva e dilettantistica in tutto il bacino del fiume Brenta unitamente a tutti gli immissari ed emissari, compreso il tratto coinvolto dalla contestata derivazione (docc. 1 e 2). La concessione di cui la ricorrente è titolare ha a oggetto, tra l'altro, la razionale coltivazione delle acque basata sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, in conformità alle indicazioni contenute nella Carta ittica e nel regolamento per l'esercizio della pesca della Provincia di Vicenza.

La ricorrente Associazione sportiva dilettantistica Valbrenta Team opera sul corso del fiume Brenta tra i territori dei Comuni di Valstagna, San Gaetano, Solagna e Bassano del Grappa; le principali sedi operative sono situate presso il complesso turistico delle grotte di Oliero e a Solagna, ove è presente la base nautica, con ampi spazi attrezzati e un parco fluviale (doc. 3). Nei tratti interessati dalla concessione di derivazione impugnata, essa svolge un'intensa attività giornaliera nel settore della canoa, del rafting, del river trekking e dell'hydrospeed, e sempre con cadenza giornaliera organizza escursioni all'adiacente parco naturalistico, alle grotte di Oliero e ai luoghi più suggestivi del fiume, oltre a eventi di carattere culturale e di impegno sociale, come, ad esempio, corsi di formazione per il soccorso fluviale e iniziative a favore di soggetti diversamente abili.

La ricorrente Ivan Team s.a.s. di Ivan Pontarollo & C. esercita un'attività simile, sempre nei luoghi di causa, e, grazie all'impegno profuso nel corso degli anni, rappresenta oggi l'unica struttura in Veneto riconosciuta dal Coni, dalla Federazione italiana rafting, dalla Federazione italiana kayak, dalla Federazione italiana canoa kayak e dall'Associazione italiana hydrospeed come punto di riferimento nazionale per il turismo fluviale (doc. 4). La società gestisce allo scopo una scuola di canoa, un centro di educazione ambientale e un centro nazionale di sport fluviali, il quale offre la possibilità di effettuare con frequenza oraria discese fluviali in rafting, battello, hydrospeed o canoa proprio nel tratto del fiume ove è prevista la derivazione (doc. 5).

La ricorrente Associazione sportiva dilettantistica A.s.d. Canoa Club Kayak Valstagna opera da quarant'anni nella zona fluviale che va dalla località San Gaetano di Valstagna fino a Campolongo, con lo scopo di diffondere lo sport del kayak e della canoa sin dall'età giovanile (doc. 6). A tal fine essa organizza competizioni agonistiche di livello nazionale, *stages* di allenamento per giovani atleti e vari eventi a sfondo sociale, e può vantare prestigiosi risultati sportivi conseguiti in competizioni nazionali, europee e olimpioniche (doc. 7). Per i risultati ottenuti, sin dal novembre 2010 l'Associazione è stata designata dalla Federazione italiana canoa kayak quale centro di riferimento tecnico territoriale del nord-est.

La ricorrente Federazione italiana rafting, infine, è costituita da società ed associazioni sportive dilettantistiche che praticano in Italia la disciplina del rafting e hanno ottenuto la regolare affiliazione, e ha lo scopo di promuovere, propagandare e organizzare in Italia la pratica della navigazione fluviale, lacustre e marina con canoe e battelli pneumatici privi di motore, a livello promozionale, amatoriale e agonistico (doc. 8).

In Veneto, questi obiettivi sono perseguiti per mezzo di Valbrenta

Team, uno dei due centri regionali affiliati alla Federazione (doc. 9).

2. Relativamente al tratto montano del fiume Brenta ove le ricorrenti svolgono quotidianamente la loro attività, in data 11 luglio 1995 la ditta Crestani presentava istanza di concessione di derivazione d'acqua (moduli medi 140 e massimi 160) a uso idroelettrico per produrre una potenza nominale media di 576,47 Kw (doc. 10).

Dopo un lungo e travagliato *iter* procedimentale, caratterizzato da un arresto al quale è seguito un contenzioso conclusosi con sentenza di codesto T.s.a.p. n. 11/2009 che ha definitivamente sancito la necessità di assoggettamento del progetto alla v.i.a., la Regione Veneto assumeva la delibera di Giunta regionale n. 2834 del 29 settembre 2009, la quale individuava talune fattispecie esonerate dall'obbligo di sottoposizione alla v.i.a. (doc. 11).

In dichiarata applicazione di tale delibera derogatoria, l'istanza della ditta Crestani veniva accolta con decreto concessorio n. 278 del 13 giugno 2011 (doc. 12).

La concessione veniva impugnata innanzi a codesto T.s.a.p. dalla Comunità montana del Brenta, dal Comune di Valstagna e dal Comune di San Nazario, e nel ricorso spiegavano intervento *ad adiuvandum* le odierne ricorrenti; il ricorso, che recava l'impugnazione anche della delibera di Giunta regionale n. 2834/2009, contestava in particolare l'esclusione del progetto Crestani della procedura di v.i.a., e ciò sia per vizi propri della concessione di derivazione, sia per vizi mutuati dalla illegittimità della presupposta delibera di Giunta regionale n. 2834/2009.

Con sentenza n. 74/2013 il T.s.a.p. ha accolto il ricorso e così annullato il decreto concessorio, giudicato illegittimo perché fondato sull'erronea applicazione della delibera regionale n. 2834/2009, derogatoria dall'obbligo di v.i.a., quanto al parametro rappresentato dal

rapporto tra portata media annua e deflusso minimo vitale; la sentenza non pronuncia invece – e ciò in applicazione del principio di economia processuale – sulla dedotta illegittimità della presuppota delibera di Giunta regionale (doc. 13).

Il procedimento apertosi con l'istanza di Crestani del 1995 è stato ripreso, dopo il giudicato costitutivo di codesto T.s.a.p. del 2013, su impulso di Crestani medesimo; al progetto già assentito con il titolo giudizialmente annullato, però, sono state apportate numerose modifiche.

La prima è dichiaratamente diretta a variare il valore della portata di rilascio a 5,7 m<sup>3</sup>/sec, allo scopo di conformarsi al parametro fissato dalla delibera di Giunta regionale n. 2834/2009 ai fini dell'esenzione dalla v.i.a. Su tale modifica si è pronunciata favorevolmente la Commissione tecnica regionale con parere n. 228/2013 del 2 settembre 2013, nel quale si legge che detta variante avrebbe «consentito di mantenere inalterate tutte le caratteristiche del progetto presentato» (doc. 14) .

Crestani ha successivamente presentato ulteriori modifiche al progetto già concessionato con il titolo giudizialmente annullato originario; esse consistono nell'incremento del salto lordo di quota da mt. 4,20 a mt 5,94; nell'aumento della potenza nominale media prodotta da 576,4 Kw a 815,80 Kw; nella diversa ubicazione della centrale; nella diversa immissione dello scarico delle portate derivate nel Brenta; nella realizzazione di un nuovo tratto di canale di adduzione alla centrale idroelettrica (nel mentre il progetto originario prevedeva il mero utilizzo, per l'adduzione, di un canale già esistente).

Anche su questa seconda proposta di modifica si è pronunciata favorevolmente la C.t.r., con parere n. 91/2014 del 28 aprile 2014, in cui si legge, tra l'altro, che la traslazione della centrale e la diversa immissione dello scarico delle portate derivate nel Brenta sarebbero necessarie in

conseguenza delle prescrizioni imposte da A.n.a.s. s.p.a., gestore della s.s. n. 47 della Valsugana. In nessun modo viene spiegato nel parere, invece, la ragione della nuova previsione – pesantemente modificativa del progetto originario – di realizzazione di un nuovo tratto di canale di adduzione.

Appare chiaro che le modifiche apportate al progetto assentito con la concessione n. 278/2011, annullata da codesto T.s.a.p. con la sentenza n. 74/201 sono tali da incidere profondamente e sostanzialmente sul progetto originario e su quello approvato con la concessione, annullata giudizialmente, del 2011, e che alla fattispecie doveva quindi essere applicato l'art. 49, comma 1, r.d. n. 1775/1933, per il quale «qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni».

In questo senso si è espressa del resto la Giunta regionale con la delibera n. 694 del 14 maggio 2013 (doc. 19), la quale ha ricordato che l'*iter* prescritto per il rilascio di nuove concessioni «si applica anche nel caso di modifiche sostanziali al progetto o all'impianto esistente, così come definite dall'art. 49 r.d. 1775/1933».

Poiché la concessione ora rilasciata in capo alla ditta Crestani incide in modo significativo sul tratto montano del fiume Brenta ubicato nella località Pian dei Zocchi del Comune di San Nazario e arreca grave pregiudizio alle ricorrenti le quali, lungo quel tratto, esercitano attività sportive e turistiche da tempo radicate nel territorio e fortemente legate al valore naturalistico e paesaggistico del fiume, esse la impugnano con il presente ricorso per i seguenti motivi di

diritto

1. Illegittimità della presupposta delibera di Giunta regionale n. 2834/2009:

incompetenza e violazione degli artt. 8 e 9 dello Statuto regionale, degli artt. 6, comma 9, 7, comma 4, e 35 d.lgs. n. 152/2006 e del principio di gerarchia delle fonti.

L'impugnata concessione, così come la precedente giudizialmente annullata con sentenza di codesto T.s.a.p. n. 11/2009, è stata rilasciata sull'erroneo presupposto che non fosse necessario espletare la procedura di v.i.a.

La non necessità della v.i.a. viene fondata su quanto dispone la delibera di Giunta regionale n. 2834/2009, che è però illegittima sotto i profili in rubrica dedotti.

Vero è che la concessione n. 278/2011 è stata annullata con sentenza di codesto T.s.a.p. n. 74/2013, ma occorre ricordare che l'annullamento giudiziale è stato pronunciato per erronea applicazione, in sede di concessione, del parametro derogatorio dall'obbligo di v.i.a. – introdotto con la delibera di Giunta regionale n. 2834/2009 – rappresentato dal rapporto tra portata media annua lasciata in alveo e deflusso minimo vitale; la sentenza, in applicazione del principio dell'economia dei mezzi giuridici, non si è invece pronunciata sulle censure dedotte nei confronti della delibera di Giunta che ha introdotto quella e altre fattispecie derogatorie dall'obbligo di v.i.a.

La Giunta regionale, nell'introdurre con la delibera n. 2834/2009 fattispecie derogatorie dall'obbligo di v.i.a. pretende di interferire su una materia di rango legislativo senza averne il potere.

La materia è primariamente regolata dal d.lgs. n. 152/2006, il quale dispone che «le derivazioni di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo» così come gli «impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 Kw» siano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettamento alla v.i.a. (cfr.



allegato 4, par. 2, lett. m e par. 7, lett. d).

È questa la norma fondamentale che disciplina il caso, non essendovi stato l'adeguamento prescritto dall'art. 35, alla cui stregua «le Regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. *In mancanza di norme vigenti regionali* trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto».

Vero è che l'art. 6, comma 9, d.lgs. n. 152/2006, dispone che per le tipologie di progetto come quello proposto dalla ditta Crestani «le Regioni (...) possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità».

Ma è chiaro che la relativa competenza spetta, a tenore dello Statuto regionale all'epoca vigente, al Consiglio regionale: è infatti al Consiglio che lo Statuto regionale riserva la deliberazione «*su ogni altro provvedimento per il quale lo statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione*».

Nel disporre deroghe per alcune categorie progettuali, la delibera di Giunta regionale n. 2834/2009 incide in radice sull'ambito di operatività della procedura di v.i.a., che è cosa tutt'affatto diversa dalle competenze meramente procedimentali ed esecutive di cui agli artt. 7 l.r. n. 10/1999 e 74, comma 1, l.r. n. 11/2001. Il primo infatti si limita ad affidare alla Giunta il compito di seguire la procedura di v.i.a. e di emettere il relativo giudizio di compatibilità, mentre il secondo si riferisce all'«adeguamento e integrazione degli allegati» *alla legge regionale* in materia di v.i.a.

Solo una legge regionale poteva dunque enucleare deroghe alla legge statale consistenti nell'esclusione della necessità di v.i.a.

Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che la stessa delibera impugnata ammette di aver riproposto i criteri derogatori previsti da un «progetto di legge licenziato dalla settima commissione consiliare» nell'esercizio dell'«attività di adeguamento dell'ordinamento regionale alle nuove disposizioni legislative».

2. Violazione degli artt. 7, 9 e 49 del r.d. n. 1775/1933 e degli artt. 3, 9 e ss. della l. n. 241/1990; eccesso di potere per mancanza del presupposto, difetto d'istruttoria, illogicità e incongruità manifesta.

La concessione di derivazione risulta viziata anche perché nel corso del procedimento, e in particolare nella fase successiva al giudicato di annullamento di cui alla sentenza di codesto T.s.a.p. n. 74/2013, sono state introdotte molteplici e rilevanti modifiche al progetto originario, nonché a quello concesso nel 2011 (e annullato con la menzionata sentenza di codesto T.s.a.p. del 2013): modifiche che, per la loro natura e per la loro incisività, avrebbero dovuto determinare l'avvio di nuovo *iter* concessorio o quantomeno un'ulteriore e accurata istruttoria e un ulteriore e approfondito contraddittorio procedimentale con i portatori di interessi antagonisti rispetto a quelli della ditta richiedente la concessione.

Occorre ricordare che il progetto "originario" risale al luglio del 1995 ed aveva ad oggetto una concessione di derivazione d'acqua a uso forza motrice con caratteristiche ben precise: la derivazione doveva avvenire con moduli medi 140 e massimi 160, salto di quota di mt. 4,20, e potenza nominale media di 576,4 Kw; era poi previsto l'utilizzo delle opere di presa già esistenti (opera e canale derivatore) in località Pian dei Zocchi e, per l'adduzione delle acque, «l'utilizzo del solo vecchio canale un tempo utilizzato dall'Enel»; infine, la centrale si sarebbe dovuta realizzare «più a monte di quella del vecchio impianto, in località

prospiciente a Ponte Subiolo», mentre lo scarico era progettato tramite apposito canale da eseguirsi in località Pian dei Zocchi.

Quanto al rilascio del deflusso minimo vitale veniva garantita la presenza di un “costante flusso idrico di 5,2 m<sup>3</sup>/sec”.

È sulla base di questo preciso progetto e dei parametri ivi indicati che sono state rigettate le osservazioni e le opposizioni presentate dagli esponenti delle comunità locali (tra cui gli odierni ricorrenti) che hanno partecipato al procedimento ai sensi dell’art. 7 r.d. 1775/1933; ed è così che l’istanza della ditta Crestani è stata dapprima ritenuta accoglibile ed ha successivamente ottenuto il necessario parere favorevole dell’Autorità di bacino territorialmente competente.

A seguito della sentenza di codesto T.s.a.p. n. 74/2013 (di annullamento della concessione n. 278/2011), quel progetto ha subito – in due tratti successivi, su ciascuno dei quali si è pronunciata favorevolmente la C.t.r. con i pareri n. 228/2013 e n. 91/2014 – molteplici e sostanziose variazioni.

Una prima variazione consiste nella variazione del valore della portata di rilascio a 5,7 m<sup>3</sup>/sec: variazione che, secondo la C.t.r. (cfr. parere n. 228/2013) consente «di mantenere inalterate tutte le caratteristiche del progetto presentato».

Sono stati poi modificati: il salto lordo di quota, incrementato da mt. 4,20 a mt 5,94; la potenza nominale media prodotta, aumentata da 576,4 Kw a 815,80 Kw; l’ubicazione della centrale, traslata verso valle; l’immissione dello scarico delle portate derivate nel Brenta; le opere di adduzione, con la previsione di costruzione di un nuovo tratto di canale, nel mentre il progetto già assentito (con il provvedimento giudizialmente annullato) prevedeva l’utilizzo del solo canale già esistente.

Su queste modifiche la C.t.r. ha espresso il parere favorevole n.

91/2014; vi si legge la giustificazione di talune delle variazioni (quella concernente il salto di quota, in quanto quella già indicata sarebbe frutto di un errore materiale nell'indicazione della quota di fondo; quelle concernenti la traslazione della centrale e l'immissione dello scarico delle portate derivate nel Brenta, in quanto pretesamente indotte da prescrizioni imposte da A.n.a.s., gestore della s.s. n. 47 Valsugana), ma certo non di tutte.

Nell'esprimere il parere favorevole, inoltre, la C.t.r. afferma che le variazioni apportate al progetto, e in particolare quella concernente il salto, non comportano una «modifica delle opere previste» e che non si può pertanto configurare un'ipotesi di variante.

Ove si consideri il tenore e l'entità delle variazioni complessivamente introdotte, peraltro, non solo vi sono molteplici modificazioni delle opere previste, ma queste sono assolutamente consistenti e sostanziali. Non è revocabile in dubbio che si versi, pertanto, nella fattispecie della variante sostanziale.

Era perciò ineludibile riattivare *ex novo* l'*iter* concessorio secondo quanto dispone l'art. 49, comma 1, del r.d. 1775/1933, per il quale «qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni».

Non solo. La stessa Giunta regionale, con delibera n. 694/2013 (doc. 19), ha ricordato che il procedimento previsto per il rilascio di nuove concessioni «si applica anche nel caso di modifiche sostanziali al progetto o all'impianto esistente, così come definite dall'art. 49 r.d. 1775/1933».

A fronte di modifiche progettuali prima mai vagliate né sottoposte a contraddittorio procedimentale e/o all'apporto degli interessati, era inoltre

assolutamente imprescindibile garantire un nuovo confronto procedimentale con tutti i soggetti suscettibili di essere lesi dalla concessione. Tra questi, in nessun caso avrebbero potuto essere pretermessi coloro che, come le odierne ricorrenti, non solo avevano espresso la loro posizione critica nel corso del procedimento *ante* variazioni, ma avevano impugnato in sede giurisdizionale il titolo concessorio rilasciato a Crestani, ottenendone l'annullamento.

Non poteva, infatti, non essere vagliato in contraddittorio con tutti i legittimati alla partecipazione procedimentale l'impatto delle modifiche apportate sugli interessi di tutti i soggetti coinvolti dalla derivazione.

3. Violazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, dell'art. 5 d.p.r. n. 357/1997 e delle delibere di Giunta regionale nn. 1662/2001, 2803/2002, 3173/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

La concessione impugnata è stata rilasciata in difetto di istruttoria e di valutazione dell'incidenza del progetto sui siti della rete Natura 2000 (siti SIC IT3220007 "Canale del Brenta: Valgadana, Calà del Sasso" e SIC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"), individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle immediate vicinanze del tratto di fiume oggetto di derivazione.

Né potrebbe predicarsi la non assoggettabilità dell'intervento a una qualsivoglia attività di verifica per il solo fatto esso si collochi esternamente a tali siti, perché in senso contrario depone l'art. 5, comma 3, d.p.r. n. 357/1997, che non limita affatto la valutazione di incidenza agli interventi che ricadono all'interno del perimetro dei siti tutelati.

Del resto, la Corte di giustizia ha precisato che il requisito di base su cui si fonda la valutazione di incidenza «è la circostanza che il piano o

progetto sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato» e che «tale pregiudizio sussiste in tutti i casi in cui non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato» (Sez. II, 10 gennaio 2006 n. 98; Id., 29 gennaio 2004 n. 209).

In questo senso depone inoltre il principio comunitario di precauzione, la cui intima essenza è legata alla cura di beni fondamentali, come la salute o l'ambiente, e comporta l'obbligo di adozione di adeguate misure di cautela anche in situazioni di incertezza scientifica, nelle quali sia ipotizzabile soltanto una situazione di rischio (art. 191 T.f.U.E.).

Ed è nella prospettiva cautelativa sottesa a tale principio che la giurisprudenza nazionale evidenzia che «anche la semplice probabilità di un pregiudizio per l'integrità e la conservazione del sito è sufficiente a far concludere in senso negativo la valutazione di incidenza» (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3917/2005), aggiungendo che «deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito d'interesse comunitario, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso» (T.a.r. Umbria, n. 171/2011; T.a.r. Veneto, Sez. I, n. 4027/2007; T.a.r. Calabria, Catanzaro, n. 1420/2007).

Quanto all'incidenza, la norma non pone alcun limite particolare, sicché il richiamo alla significatività va inteso in senso rigoroso; d'altro canto, nella prospettiva di assicurare effettività alla tutela di interessi primari, la richiesta di un apposito studio d'incidenza – anche per le aree adiacenti ai siti – ha, per l'appunto, la finalità di stabilire se l'intervento abbia in concreto un effetto significativo, ed eventualmente quale: non se ne presuppone invece *ex ante* l'esistenza. (cfr. T.a.r. Puglia, Bari, n. 785/

2009).

Nella vicenda a giudizio non poteva certo escludersi una significativa incidenza perché, come accuratamente dimostrato dalla relazione dell'itttiologo Salviati, «l'area interessata dalla derivazione idrica è sito particolarmente favorevole per la riproduzione della trota marmorata, specie di interesse comunitario inserita nell'allegato II della Direttiva habitat come 'specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione' che, non a caso, si trova frapposto tra 2 siti della Rete Natura 2000».

Come accertato dall'esperto, l'incidenza è significativa, vieppiù considerando che «la sottrazione di portata fluente nel tratto interessato dalla derivazione della centrale Crestani andrebbe a inficiare gli sforzi profusi per la protezione e la produzione di questa specie di interesse comunitario della quale è, tra l'altro, vietata la pesca; non da ultimo si renderebbe impossibile attuare una coltivazione delle acque basandosi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici e sul riequilibrio biologico in uno dei pochi tratti rimasti del fiume Brenta in cui è presente tutta la portata naturale del corpo idrico» (doc. 20).

4. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 3 d.lgs. n. 275/1993. Eccesso di potere per erroneità del presupposto e difetto di istruttoria.

Il provvedimento impugnato fissa in anni 30 la durata del rapporto concessorio: ciò in aperta violazione del parere dell'Autorità di bacino reso con atto n. 2795/B.5.11/2/01 del 14 febbraio 2002 (doc. 21), secondo cui la durata della concessione avrebbe dovuto essere «fissata in anni 15, decorrenti dalla data del relativo decreto». La prescrizione dell'Autorità di bacino si spiega in ragione della dichiarata "rilevanza" della derivazione "in relazione all'istruttoria effettuata" e, come stabilito dall'art. 7, comma

2, r.d. n. 1775/1933 (come modificato) dall'art. 3 d.lgs. n. 275/1993, ha efficacia obbligatoria e vincolante e costituisce atto presupposto, e assolutamente ineludibile, del provvedimento concessorio.

Il provvedimento concessorio è illegittimo inoltre in quanto conclusivo di un procedimento nel quale le osservazioni/opposizioni delle odierne ricorrenti sono state rigettate – peraltro con atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile – per ragioni radicalmente erranee.

Nel parere n. 43/2001 del 12 luglio 2001 (pp.17-19), richiamato dal provvedimento ora impugnato, la C.t.r. ha rigettato le opposizioni fondate sull'impedimento allo svolgimento di attività sportive-fluviali facendo proprie le controdeduzioni della ditta Crestani secondo cui «gli attracchi sono a valle dello scarico della centrale idroelettrica», «in occasione delle manifestazioni tradizionali è previsto il rilascio totale della portata senza alcun onere a carico dei comuni interessati», e «la derivazione Crestani ha una interferenza pressoché nulla con le attività sportive praticate nell'ambito del fiume Brenta».

Tali asseriti sono chiaramente apodittici, oltre che erronei. Anzitutto non corrisponde al vero che la derivazione non interferisce con lo svolgimento delle attività sportive sul fiume in quanto gli attracchi sono a valle dello scarico della centrale idroelettrica. Al contrario, la maggior parte degli attracchi per l'esercizio delle attività sportive, come quelli a disposizioni delle odierni ricorrenti, si trova a San Gaetano e a Subiolo, ossia a monte e non a valle dello scarico. E proprio quel tratto, per effetto della derivazione non sarà più praticabile le attività fluviali ed escursionistiche.

Il corso naturale del fiume riprenderà solo a partire dal centro di Valstagna, lasciando a secco tutta la sponda destra e impedendo sia la



navigazione che gli attracchi; non vi sarà più possibilità di accesso al fiume da parte di ogni tipo di natante se non a partire da Oliero di Valstagna, situato 4 km più a valle rispetto a San Gaetano, né potranno più esservi percorsi naturalistici attraverso luoghi di particolare bellezza naturalistica e paesaggistica, né zone di imbarco attrezzate.

Quanto agli attracchi, va poi precisato che quello sulla destra del fiume Brenta che verrà soppresso dalla costruzione della centrale, è l'unico idoneo alla sosta dei numerosi mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle varie attività, dal momento che più a valle sia la configurazione urbanistica dell'area, sia l'orografia del territorio, impediscono di predisporre nuovi accessi al fiume.

A ciò si aggiunga che, poiché le attività sportive ed escursionistiche vengono svolte ogni giorno, è del tutto irragionevole affermare che la concessione non avrà incidenza sulle attività sportive praticate sul fiume per il fatto che «in occasione delle manifestazioni tradizionali è previsto il rilascio totale della portata senza alcun onere a carico dei comuni interessati».

\* \* \*

Per tali ragioni le ricorrenti, come sopra rappresentate e difese,  
citano

Regione del Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, e la ditta Crestani Claudio (c.f. CRSCLD57A20Z700G) a comparire avanti all'intestato Tribunale superiore delle acque pubbliche, Consigliere delegato designando, per l'udienza del 15 gennaio 2015, ore di rito, per ivi contraddittori o contumaci sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- accolga l'adito T.s.a.p. il presente ricorso e per l'effetto annulli tutti i provvedimenti indicati epigrafe,

- con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite.

Invitano all'uopo i convenuti a costituirsi nei termini e nelle forme di rito, per quanto eventualmente a valere ai sensi dell'art. 166 c.p.c. e sotto comminatoria delle decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., ai sensi dell'art. 157 r.d. n. 1775/1933, almeno venti giorni prima dell'indicata udienza.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che dunque il contributo unico applicabile è pari a € 518,00.

Si producono i seguenti documenti:

1) Statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica Bacino Acque Fiume Brenta e relazione descrittiva dell'attività svolta e dell'incidenza sulla stessa della concessione di derivazione;

2) deliberazione del Consiglio provinciale n. 103 del 24 novembre 2009 e disciplinare di concessione a favore dell'Associazione sportiva dilettantistica Bacino Acque Fiume Brenta;

3) statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica Valbrenta Team e relazione descrittiva dell'attività svolta e dell'incidenza sulla stessa della concessione di derivazione;

4) visura camerale della società Ivan Team s.a.s. di Ivan Pontarollo & C. e relazione descrittiva dell'attività svolta e dell'incidenza sulla stessa della concessione di derivazione;

5) opuscolo fotografico e descrittivo delle attività svolte da Ivan Team s.a.s. dall'Associazione Valbrenta Team;

6) statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica A.s.d. Canoa Club Kayak Valstagna e relazione descrittiva dell'attività svolta e dell'incidenza sulla stessa della concessione di derivazione;

7) autorizzazione n. 203861 prot. del 3 maggio 2012 rilasciata dalla

Regione Veneto all'Associazione Canoa Club Kayak Valstagna per lo svolgimento delle gare nazionali di slalom e dei campionati italiani di canoa, kayak e slalom per l'anno 2012;

8) statuto e scheda tecnico-conoscitiva della Federazione italiana rafting;

9) estratto sito internet della Federazione italiana rafting con visualizzazione degli enti affiliati nella Regione Veneto;

10) istanza della ditta Crestani dell'11 luglio 1995;

11) decreto concessorio del Dirigente del Genio civile di Vicenza n. 278 del 13 giugno 2011;

12) sentenza del T.s.a.p. n. 74/2013;

13) provvedimento impugnato: decreto n. 290 del 19 maggio 2014 del direttore della sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione;

14) nota n. 406788 prot. del 6 luglio 2006 del Genio civile di Vicenza;

15) delibera di Giunta regionale n. 2834/2009;

16) parere della Commissione tecnica regione n. 43/2001 del 12 luglio 2001;

17) parere della C.t.r. n. 228/2013 del 2 settembre 2013;

18) parere della C.t.r. n. 91/2014 del 28 aprile 2014;

19) delibera della Giunta regionale n. 694 del 14 maggio 2013;

20) perizia dell'ittiologo dott. Stefano Salviati;

21) parere dell'Autorità di bacino n. 2795/B.5.11/2/01 del 14 febbraio 2002;

22) elaborati grafico-descrittivi dei luoghi oggetto di causa con evidenziate le interferenze della concessione di derivazione sullo svolgimento delle attività sportive;

23) procura speciale notarile n. 105834 rep. del 16 settembre 2014

del notaio Francesco Saia di Aosta a firma di Barmaz Danilo, quale legale rappresentante *pro tempore* della Federazione Italiana Rafting.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di telefax 049.9800585 e agli indirizzi di posta elettronica certificata ivone.cacciavillani@venezia.pecavvocati.it e chiara.cacciavillani@venezia.pecavvocati.it.

Stra-Roma, 17 settembre 2014

Avv. Ivone Cacciavillani

Avv. Prof. Chiara Cacciavillani

## MANDATO

Nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione sportiva dilettantistica "Bacino Acque Fiume Brenta", con sede in Bassano del Grappa (VI), via Margnan n. 15, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado, l'avv. Ivone Cacciavillani (c.f. CCCVNI32C22L899M) e l'avv. prof. Chiara Cacciavillani (c.f. CCCCHR60R64G224E) del foro di Venezia, conferendo loro, anche in via disgiunta, ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, accettare rinunce, transigere, farsi sostituire da altri avvocati, integrare il contraddittorio e sottoscrivere tutti gli atti relativi, ivi compreso il presente.


All'uopo eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in Roma, Via Paisiello, n. 55 (studio avv. prof. Franco Gaetano Scoca).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. n. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

p. Associazione sportiva dilettantistica "Bacino Acque Fiume Brenta"

il legale rappresentante


Lubian Rolando



È autografa

avv. Ivone Cacciavillani

avv. prof. Chiara Cacciavillani



SPAZIO NON UTILIZZABILE

## MANDATO

Nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* di Ivan Team s.a.s. di Ivan Pontarollo & C., con sede in Valstagna (VI), via Oliero di Sotto n. 85, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado, l'avv. Ivone Cacciavillani (c.f. CCCVNI32C22L899M) e l'avv. prof. Chiara Cacciavillani (c.f. CCCCHR60R64G224E) del foro di Venezia, conferendo loro, anche in via disgiunta, ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, accettare rinunce, transigere, farsi sostituire da altri avvocati, integrare il contraddittorio e sottoscrivere tutti gli atti relativi, ivi compreso il presente.


All'uopo eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in Roma, Via Paisiello, n. 55 (studio avv. prof. Franco Gaetano Scoca).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. n. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

p. Ivan Team s.a.s. di Ivan Pontarollo & C.

il legale rappresentante


Ivan Pontarollo



È autografa

avv. Ivone Cacciavillani

avv. prof. Chiara Cacciavillani



SPAZIO NON UTILIZZABILE



## MANDATO

Nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* di Associazione sportiva dilettantistica “Valbrenta Team”, con sede in Valstagna (VI), via Oliero di Sotto n. 21, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado, l'avv. Ivone Cacciavillani (c.f. CCCVNI32C22L899M) e l'avv. prof. Chiara Cacciavillani (c.f. CCCCHR60R64G224E) del foro di Venezia, conferendo loro, anche in via disgiunta, ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, accettare rinunce, transigere, farsi sostituire da altri avvocati, integrare il contraddittorio e sottoscrivere tutti gli atti relativi, ivi compreso il presente.


All'uopo eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in Roma, Via Paisiello, n. 55 (studio avv. prof. Franco Gaetano Scoca).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. n. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

p. Associazione sportiva dilettantistica “Valbrenta Team”

il legale rappresentante

Debora Pontarollo



È autografa

avv. Ivone Cacciavillani

avv. prof. Chiara Cacciavillani

SPAZIO NON UTILIZZABILE

## MANDATO

Nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* di A.s.d. Canoa Club Kayak Valstagna Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Valstagna (VI), via Mons. Dalla Zuanna n. 20/a, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado, l'avv. Ivone Cacciavillani (c.f. CCCVNI32C22L899M) e l'avv. prof. Chiara Cacciavillani (c.f. CCCCHR60R64G224E) del foro di Venezia, conferendo loro, anche in via disgiunta, ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, accettare rinunce, transigere, farsi sostituire da altri avvocati, integrare il contraddittorio e sottoscrivere tutti gli atti relativi, ivi compreso il presente.

All'uopo eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in Roma, Via Paisiello, n. 55 (studio avv. prof. Franco Gaetano Scoca).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. n. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

p. A.s.d. Canoa Club Kayak Valstagna Associazione sportiva dilettantistica  
il legale rappresentante

Luca Costa

È autografa

avv. Ivone Cacciavillani

avv. prof. Chiara Cacciavillani

SPAZIO NON UTILIZZABILE

Relazione di notificazione n. 1117/2014 reg. cron.

Io sottoscritta avv. prof. Chiara Cacciavillani, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con delibera in data 2 marzo 2009, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, quale difensore di, Associazione sportiva dilettantistica "Bacino Acque Fiume Brenta", Ivan Team s.a.s. di Ivan Pontarollo & C., Associazione sportiva dilettantistica "Valbrenta Team", A.s.d. Canoa Club Kayak Valstagna Associazione sportiva dilettantistica, Federazione Italiana Rafting ho notificato il suesteso atto a:

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, con sede in Venezia (30123), Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, mediante spedizione di copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Stra (Ve)

Stra, 17 settembre 2014  
Avv. Prof. Chiara Cacciavillani



N. Raccomandata		76635258106-4
<b>Posteitaliane</b> <small>IP071-EP045 - Vol. 27 AG - MOD. 6400 (avviso) - St. N° 10/04</small>		
Accettazione <b>RACCOMANDATA</b>		RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde		
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	
	C.A.P.	COMUNE
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	
	C.A.P.	PROV.
	STUDIO LEGALE ASSOCIATO <b>AVV. PROF. CHIARA CACCIAVILLANI</b> Piazza G. Marconi N. 51 - 30039 Sirà (Ve) tel. 049.502266 fax 049.9800585 segreteria@studiocacciavillani.com	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contraassegnare fa casella intorossata		
Data: 17/09/14 Causale: AS Peso gr.: 03 Da: v. Agg.: AS Causale: AS Causale: AS Causale: AS		
TASSE		

Relazione di notificazione n. 1116/2014 reg. cron.

Io sottoscritta avv. prof. Chiara Cacciavillani, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con delibera in data 2 marzo 2009, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, quale difensore di, Associazione sportiva dilettantistica "Bacino Acque Fiume Brenta", Ivan Team s.a.s. di Ivan Pontarollo & C., Associazione sportiva dilettantistica "Valbrenta Team", A.s.d. Canoa Club Kayak Valstagna Associazione sportiva dilettantistica, Federazione Italiana Rafting ho notificato il suesteso atto a:

ditta Crestani Claudio, in (36061) Bassano del Grappa (VI), Via Monte Cengio n. 38, mediante spedizione di copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Stra (Ve).

Stra, 17 settembre 2014  
Avv. Prof. Chiara Cacciavillani



N. Raccomandata

76635258104-2



**Posteitaliane**

EP0704-EP0809 - Mod. 21 AG - MOD. 51001 (prev. mod. SI 0104 0504)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	CLAUDIO CRESTANI	
	VIA/PIAZZA	VIA MONTE CENGIO	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. PROF. CHIARA CACCIAVILLANI	
	VIA/PIAZZA	Piazza G. Marconi N. 51 - 30039 Stra (Ve)	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	

Frac. 67034

Canale Ag

Posto di 1,90

Sen. App. 64

Ch. 49; 7109710180

(accettazione manuale)

Sett.

Tariffa 2

8,55

2014.09.17

17/09/2014 11:30

Marca 0850

17/09/2014 11:30

8,55 2014.09.17

17/09/2014 11:30

TASSE